

## **Cass. civ. sez. III del 18 agosto 2017 n. 20155**

3.3 I primi tre motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto concernono il nucleo della decisione della sentenza impugnata, ovvero il diniego di legittimazione dell'unico socio superstite ad eseguire con il titolo esecutivo rappresentato dalla ordinanza ingiuntiva emessa a favore della società cancellata.

La corte territoriale è stata giudice di secondo grado dopo che il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 febbraio 2012, aveva negato tale legittimazione; e la corte reputa che questa sentenza 'meriti integrale conferma'. Nutre infatti la propria motivazione con il richiamo di parti di quella della sentenza di primo grado, dando atto che vi è stato rilevato che "nel giudizio di opposizione alla esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento dell'esistenza di validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'inefficacia o l'invalidità.., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in forza di titolo giudiziario esecutivo il debitore esecutato non può contestare la legittimità dell'ingiunzione nell'an e nel quantum, per motivi che avrebbe potuto o può far valere nel giudizio di merito", per giungere poi, a proposito di quel che la corte territoriale definisce il "profilo della legittimazione sostanziale dell'opposto ad azionare il credito in questione", ad affermare l'insussistenza di "una sorta di successione implicita" del socio rispetto alla società estinta, poiché "non sono previsti automatismi nella trasmissione dei beni sociali ai soci, per effetto dell'estinzione".

Il Tribunale, quindi, aveva proprio ritenuto che non potesse "configurarsi una sorta di successione implicita, dovendo, anzi, ritenersi necessario procedere alla liquidazione dell'attivo ancora in capo alla società".

3.4 La sentenza del Tribunale, come si è sopra rimarcato, era stata pronunciata nel 2012, e dunque anteriormente a un noto e incisivo intervento delle Sezioni Unite - la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 - dal quale, secondo il ricorrente, il giudice d'appello si sarebbe peraltro discostato. Questo intervento ha affrontato, nel quadro della normativa derivata dalla riforma del 2003, gli effetti del venir meno dello "schermo" societario - per cancellazione della società dal registro delle imprese con sua conseguente estinzione - sull'attivo e sul passivo che a tale soggetto estinto facevano capo. E dal punto di vista sostanziale la chiarificazione cui il giudice nomofilattico è pervenuto viene ben evidenziata dalla seguente massima: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di

liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo."

Trasferendo poi sul piano processuale questo riconoscimento del fenomeno di tipo successorio in capo alle persone fisiche che erano il substrato della società estinta, il giudice nomofilattico ha fornito questo ulteriore insegnamento: "La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fa/I.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso". Il dispositivo processuale della stabilizzazione, peraltro, è stato ulteriormente dilatato, in seguito, da S.U. 4 luglio 2014 n. 15295, per cui "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiarati in udienza, o notificati alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c."

L'intervento nonofilattico del 2013, quindi, ha affermato la sussistenza di quel che, nella causa in esame, il giudice di prime cure aveva escluso: un fenomeno di tipo successorio - a prescindere da ogni liquidazione - in capo agli ex soci nel caso di estinzione di una società per cancellazione dal registro delle imprese (sui vari profili - e anche in rapporto agli effetti processuali di tale successione in un giudizio pendente quando la società si è estinta - in cui detto arresto ha inciso v. p. es. Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6072; Cass. sez.3, 8 agosto 2013 n. 18923; Cass. sez. 1, 29 ottobre 2014 n. 22988; Cass. sez. 6-3, ord. 13 maggio 2015 n. Cass. sez. 1, 24 dicembre 2015 n. 25974; Cass. sez. 5, 22 luglio 2016 n. 15177; Cass. sez. 3, 29 luglio 2016 n. 15782; Cass. sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21105; Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017

n. 2444; e sull'intreccio dell'incidenza anche di S.U. 4 luglio 2014 n. 15295 cfr. pure Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23141).

3.5 La Corte d'appello ha ritenuto di adeguare la posizione del primo giudice - che peraltro aveva poco prima dichiarato meritevole di "integrale conferma": a questo punto, allora, a livello di decisum ma non di ragioni di sostegno - osservando di dovere senz'altro convenire "con la tesi sostenuta dalla parte appellante nel senso della non necessarietà della presenza di una fase di formale liquidazione", ma aggiungendo che "deve comunque ritenersi necessaria la prova che si siano realizzate le finalità normalmente perseguite proprio attraverso una formale liquidazione e cioè che con l'eventuale attivo siano in primo luogo soddisfatti i creditori della società (o siano state accantonate le somme necessarie alla loro soddisfazione) ex art. 2280 c.c., con attribuzione del residuo al o ai soci superstiti"; e ha altresì ritenuto che valga "la pena di ricordare che della esistenza di posizioni non solo attive, ma anche passive già facenti carico alla società risulta traccia documentale ricavabile proprio dalla causa di merito nell'ambito della quale è stato emesso il provvedimento" ex articolo 186 ter c.p.c. Infatti, osserva ancora la corte, "l'osservanza della disciplina legale è facoltativa" e i soci possono evitarla "pervenendo alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità o chiedendo al giudice nei modi ordinari di definire i rapporti di dare-avere", cosa di cui non vi sarebbe stata invece "prova". E infine individua la corte che quella che reputa una contraddizione nella prospettazione dell'attuale ricorrente, laddove, "da un lato, afferma la validità dell'ingiunzione emessa nei confronti della società, sostenendo l'irrilevanza della sua anteriore cancellazione, dall'altro, pretende individuare una legittimazione del socio sul presupposto della sua qualità di successore per l'estinzione del soggetto creditore indicato nell'ingiunzione".

3.6 La debolezza del ragionamento della corte territoriale emerge in modo nitido. E', infatti, possibile trarre immediatamente le fila - la conclusione svela la sostanza, e dunque anche gli errori, di un ragionamento, talora addirittura come *reductio ad absurdum* - dalla posizione assunta dal primo giudice e confermata, con le rettifiche sopra sintetizzate, dal secondo.

Esiste un titolo esecutivo giudiziale (quantomeno, esiste qui, per via del giudicato interno di cui sopra si è detto), ovvero una ordinanza esecutiva ex articolo 186 ter c.p.c.; il soggetto a cui favore il titolo è stato pronunciato si è estinto durante il processo - anzi, prima della emissione dell'ordinanza -, ma ciò non è stato dichiarato nel giudizio, così l'ordinanza è stata emessa. Ed è stata nonostante tale estinzione validamente emessa, deve riconoscersi, visto l'insegnamento di stabilizzazione globale del giudizio derivante da S.U. 4 luglio 2014 n. 15295.

Qualunque titolo esecutivo, allora, ha lo stesso, ontologico scopo: in caso di mancata esecuzione spontanea, ottenere il risultato mediante una esecuzione forzata. Poiché la stabilizzazione suddetta vale esclusivamente nell'ambito del giudizio in cui è stato emesso il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata, che costituisce un procedimento distinto e non incidentale al giudizio da cui è sortito il titolo, non può essere avviata dal soggetto estinto, cioè, nel caso in esame, dalla società in nome collettivo che è stata cancellata dal registro delle imprese, la **GP**. L'unico socio di questa - ciò è pacifico -, ovvero il **P**, si avvale allora del fenomeno di tipo successorio che le Sezioni Unite, con la sentenza 12 marzo 2013 n. 6070,

hanno riconosciuto, e che investe sia la successione dei diritti sostanziali, sia la successione dei diritti processuali nelle modalità sopra riportate.

Che vi sia, come conseguenza della estinzione per cancellazione dal registro di imprese, un fenomeno successorio è d'altronde ontologicamente ineludibile, poiché una società è sempre di per sé uno schermo: uno schermo che giuridicamente "funziona" in forza di disposizioni normative, ma che, in quanto tale, ha sempre dietro di sé altri soggetti, ai quali, una volta che sia "caduto", non possono non essere ricondotti i beni, i crediti e i debiti in ordine ai quali la società non ha dato alcuna definitiva risoluzione/destinazione.

Dirimente, al riguardo, è un passo della motivazione del citato intervento nomofilattico del 2013 in cui, dopo avere riconosciuto per tutelare i creditori, entro certi limiti, il "subingresso dei soci nei debiti sociali", le Sezioni Unite osservano che ciò "suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente società, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di con titolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della con titolarità o della comunione".

Ma il primo giudice, come si è visto, nega al P di avvalersi del titolo esecutivo perché non è stata fatta la liquidazione della società. E il giudice d'appello, più che rettificare, intensifica - per così dire - il ragionamento del Tribunale, affermando che si tratta di una "legittimazione sostanziale dell'opposto ad azionare il credito", e da ciò desumendo che, se non si è effettuata una formale liquidazione, prima di potere valorizzare il titolo esecutivo occorre in ogni caso che "siano in primo luogo soddisfatti i creditori della società (o siano state accantonate le somme necessarie alla loro soddisfazione)" e vi sia stata "attribuzione del residuo" al socio o ai soci superstiti, mentre nel caso in esame "proprio dalla causa di merito" risulterebbe che sussistono ancora "posizioni non solo attive, ma anche passive già facenti carico alla società".

3.7 Dunque, nell'ottica del giudice d'appello, il titolo esecutivo ha perso, prima ancora che efficacia, significanza: quel che anzitutto deve essere "eseguito" è l'adempimento di ogni debito della società a cui favore il titolo esecutivo è stato pronunciato. E ciò perché la società si è estinta. È evidente che, in tal modo, oltre a non trovare alcun sostegno normativo (il dettato dell'articolo 2280 c.c. non può certo essere interpretativamente esteso fino a questi livelli, perché altrimenti si farebbe discendere la successione, in effetti, non dalla estinzione bensì dalla liquidazione - o da un suo omologo informale - della società), la corte territoriale miscela il sostanziale con il processuale. Non è sufficiente, nella sua ottica, che il P sia il successore della società estinta - nonostante che la successione abbia riflesso sia sostanziale sia processuale, come hanno riconosciuto le Sezioni Unite nell'arresto del 2013 -: è altresì

necessario che abbia saldato tutti i debiti della società stessa. (Esigenza, d'altronde, prospettata in modo in qualche misura paradossale, considerato che usualmente per saldare i debiti ad un imprenditore occorre anche riscuotere i crediti.) Quindi, secondo la corte, quel che potrebbe far valere il P non è un titolo esecutivo, bensì un credito (si ripete, vi è proprio uno specifico riferimento, nell'iter motivazionale della corte, ad una "legittimazione sostanziale...ad azionare il credito"); e perché sussista il credito, sempre nella sua ottica, occorre che non vi siano più debiti.

Il titolo esecutivo, a questo punto, come già sopra si osservava, è completamente "disinnescato", dato che, per giungere all'accertamento del credito che - ancora nell'ottica della corte - tale titolo farebbe poi valere in esecuzione forzata, occorrerebbe concludere prima il giudizio nel cui ambito è stato emesso il titolo esecutivo, perché è proprio in tale giudizio che si discute sulla esistenza del credito, ovvero anche sull'esistenza di controcredito del soggetto ingiunto. In tal modo, peraltro, si viene a confliggere con il principio generale, richiamato dallo stesso giudice d'appello, per cui quando si tratta di titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione all'esecuzione non si può rimettere in discussione l'esistenza del credito che ne è la base e del relativo accertamento giurisdizionale, potendosi far valere soltanto fatti posteriori all'emissione del titolo esecutivo che siano modificativi o estintivi. Allora, poiché la corte stessa detto principio richiama, si deve intendere che, a suo avviso, la cancellazione di una società dal registro delle imprese e la conseguente sua estinzione comportano "cancellazione" anche dell'accertamento giurisdizionale che era stato effettuato a suo favore e dal quale è derivato il titolo. Ma in questo modo si svuotano sia il titolo - in contrasto con il generale principio conservativo, giuridicamente logico prima ancora che ermeneutico - sia la successione riconosciuta dalle Sezioni Unite con la già più volte citata sentenza del 2013, successione che, si ripete, non è affatto subordinata all'espletamento o meno di una liquidazione.

E, sempre in questo modo, nel quadro giuridico insorge una sorta di sbilanciante inversione delle posizioni: a seguito della cancellazione e della estinzione della società, il soggetto nei cui confronti è stato emesso un titolo esecutivo giudiziale viene, a ben guardare, esonerato dall'ordine che in tale titolo è racchiuso, perché l'accertamento che il titolo ha preceduto e fondato si disintegra e il successore della sua controparte deve ricominciare da capo la dimostrazione del credito che gli era stato posto alla base del titolo esecutivo. Il che evidenzia l'erronea intrusione di un pregresso elemento sostanziale (l'esistenza del credito) in un ambito processuale - il successore di chi ha ottenuto il titolo esecutivo agisce in base a tale titolo - che processuale deve rimanere, nel senso che l'accertamento giurisdizionale dell'esistenza del credito non può essere "tolto di mezzo" esclusivamente per un fenomeno successorio, in un contesto in cui detta successione, in ultima analisi, non è stata contestata in quel che soltanto poteva essere oggetto di contestazione, non essendo stata negata la qualità di unico socio della società estinta in capo al P. Si apre, dunque, una breccia illogica nella barriera costruita dall'accertamento giurisdizionale che è la base del titolo esecutivo giudiziale, breccia il cui esito, si ripete, è la nullificazione del titolo esecutivo.

Avrebbe invece dovuto la corte territoriale - si nota per inciso -, come già sopra si accennava, riconoscere che il titolo esecutivo nelle more era stato revocato: nella esecuzione forzata da

cui è derivata l'opposizione all'esecuzione che si sta esaminando, invece, per il giudicato interno che si è formato il titolo esecutivo ancora, paradossalmente, esiste; e non "muore" - risultato cui, in sostanza, perverrebbe invece la corte territoriale - per una successione come quella avvenuta tra la società estinta e chi, pacificamente, ne era l'unico socio.

3.8 I primi tre motivi del ricorso, pertanto, devono essere accolti, alla luce del principio di diritto che *l'estinzione di società per cancellazione dal registro delle imprese non incide sulla efficacia esecutiva di un titolo esecutivo giurisdizionale emesso a favore della suddetta società, che potrà pertanto essere fatto valere, esercitando il conseguente diritto alla esecuzione, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione.*

Essendo al riguardo chiaramente applicabile l'articolo 384, secondo comma, c.p.c. - non occorrendo alcun ulteriore accertamento di merito -, da ciò discende, cassata la sentenza impugnata e annullata quella di primo grado, il rigetto dell'opposizione alla esecuzione promossa da **P** in quanto succeduto alla società estinta nella titolarità del titolo esecutivo e quindi del diritto alla azione esecutiva.